



COMUNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

(Ai fini del presente regolamento, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	CAPO I NORME GENERALI		CAPO III NORME FINALI
1	Oggetto del regolamento	13	Cauzione
2	Limiti di applicazione	14	Collaudo
3	Sistemi di esecuzione	15	Pagamenti
	CAPO II PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	16	Contenzioso
4	Individuazione degli interventi	17	Tutela dei dati personali
5	Modalità di esecuzione delle spese per lavori di importo pari o superiori ad € 40.000	18	Norme abrogate
6	Modalità di esecuzione delle spese per lavori di importo inferiore ad € 40.000	19	Individuazione delle unità organizzative
7	Ordinazione	20	Il contratto di cottimo fiduciario
8	Amministrazione diretta	21	Pubblicità del regolamento
9	Cottimo fiduciario	22	Casi non previsti dal presente regolamento
10	Preventivi	23	Rinvio dinamico
11	Scelta del preventivo	24	Entrata in vigore
12	Inadempienze		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di acquisizione dei Lavori in economia.

2. Per l'acquisizione di servizi e per le forniture di beni in economia trova applicazione l'apposito regolamento.

Art. 2 – Limiti di applicazione

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia è ammessa, per importi inferiori a 200.000 euro, IVA esclusa.

2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, che possa considerarsi unitariamente, in più interventi, allo scopo di sottoporre le relative prestazioni alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Il ricorso al sistema dei lavori in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.

Art. 3 – Sistemi di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere effettuati:
 - a) mediante amministrazione diretta, per interventi che non superano complessivamente la spesa di 50.000 euro, IVA esclusa;
 - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro avvengono mediante affidamento ad un numero di almeno cinque soggetti individuati sulla base di indagini di mercato .
4. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

CAPO II PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art 4 – Individuazione degli interventi

1. I Lavori che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono individuati nell'ambito delle categorie generali indicate nell'art. 125 comma 6 del Codice dei contratti:

- 1) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del D. Lgs. 163/2006;
- 2) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- 3) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- 4) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- 5) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- 6) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di compiere i lavori.

2. Nell'ambito dei lavori di manutenzione di cui alle lettera a) e b) del precedente comma sono ricompresi:

- Riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosioni, straripamenti e rovina di manufatti, nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- Manutenzione delle strade, comprendente spargimento della ghiaia e del pietrisco, rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, risistemazione di cunette e di condotti, piccole riparazioni ai manufatti, sistemazione delle banchine, dei marciapiedi e delle piste ciclabili, regolazioni di scarpe, pavimentazioni stradali e di aree di parcheggio;
- Manutenzione di fontane;
- Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
- Puntellamenti, concatenamenti e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;
- Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco o dei responsabili di Area;
- Lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, completamento funzionale, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
- Manutenzione di caditoie, tombini, fognature di competenza comunale e dei bagni pubblici;
- Manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali e degli impianti di pubblica illuminazione;
- Manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- Manutenzione dei cimiteri;
- Lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- Lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni al Comune o pregiudizi all'efficienza dei servizi;

Art. 5 – Modalità di esecuzione delle spese e di affidamento dei servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro

1. Per lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1 e al precedente art. 3, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato .

Art. 6 – Modalità di esecuzione delle spese e di affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per lavori inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. L'esecuzione dell'intervento, prevista dal comma 1, è disposta dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento, se non è stato individuato all'uopo altro dipendente.

Art. 7 – Ordinazione

1. L'ordinazione del lavoro deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento e deve contenere:

- l'oggetto dell'intervento da eseguire;
- le garanzie prestate sotto forma di deposito cauzionale o di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità, la modalità e i tempi di esecuzione;
- il prezzo;

- le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art.8 - Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso.

Art. 9– Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.

2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio o nel Registro delle commissioni Provinciali per l'artigianato;

3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 10– Preventivi

1. Qualora, nei lavori da eseguire a misura, non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità e l'entità dei lavori da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 6.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 11 – Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni e, per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 12 – Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte dell'intervento a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

CAPO III NORME FINALI

Art. 13 – Cauzione

1. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove l'intervento da eseguire non superi la somma di € 40.000.

Art. 14 – Collaudo

1. I lavori di cui all'art. 4 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla certificazione di regolare esecuzione dell'intervento, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per i lavori il cui importo di spesa non superi € 40.000, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal Responsabile del servizio, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

3. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 15 – Pagamenti

1. Le fatture e le note dei lavori eseguiti, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 16 – Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la acquisizione di servizi e per la fornitura di beni trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;
- c) IL RICORSO AL GIUDICE ordinario del Tribunale di Verona.

Art. 17 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.18 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate in sede di programmazione del P.E.G. o del P.R.O.

Art. 20 – Il contratto di cottimo fiduciario

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve espressamente contenere:

a- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni ;

b- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c- le condizioni di esecuzione;

d - il termine per darli compiuti;

e - le modalità di pagamento;

f - le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto , mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

2. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro devono essere sottoposti al visto di congruità ai sensi della vigente legislazione.

3. Per lavori di importo inferiore ad € 40.000, il contratto di cottimo fiduciario non è richiesta l'assistenza dell'Ufficiale Rogante e sarà stipulato per scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso dal Responsabile del Procedimento .

4. Per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000, il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Comunale, stipulato dal Responsabile del Servizio Tecnico e soggetto a registrazione ordinaria.

Art. 21 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione.

Art. 22– Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 23– Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24– Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.